



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul Secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

Rep. Atti n. 52/CU del 3 agosto 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 3 agosto 2017:

VISTO l'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, che al comma 1, istituisce l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità al fine di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006; al comma 5, lettera b), prevede che il predetto Osservatorio predisponesse un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

VISTO il decreto ministeriale 6 luglio 2010, n. 167, che all'articolo 5, comma 2, prevede che il programma di azione biennale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita questa Conferenza che si esprime entro trenta giorni, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota del 14 luglio 2017, con la quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, è stato trasmesso a questo Ufficio di segreteria, per l'acquisizione del prescritto parere di questa Conferenza, copia del Secondo Programma di azione in parola, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 luglio 2017;

VISTA la lettera del 21 luglio 2017, con la quale la predetta documentazione è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali;

RILEVATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 27 luglio 2017 di questa Conferenza, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, hanno espresso parere favorevole segnalando la necessità che il testo venga integrato con le previsioni contenute nel Decreto legislativo 66/2017 e negli altri decreti attuativi della legge 107/15, nonché con le altre osservazioni riportate nel documento (allegato sub 1); e l'UPI, nell'esprimere parere favorevole, ha consegnato un documento con segnalazioni (allegato sub 2), entrambi parti integranti del presente atto; mentre l'ANCI ha espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul Secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
Sottosegretario Gianclaudio Bressa



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/107/CU03/C7-C8

Reverte a zero alla
conferenza
3/8/17
D. De Luca

Acc. 1



PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO MINISTERIALE 6 LUGLIO 2010 N.167, SUL SECONDO PROGRAMMA DI AZIONE BIENNALE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, segnalando la necessità che il testo venga integrato con le previsioni contenute nel Decreto legislativo 66/2017 e negli altri decreti attuativi della L. 107/15 e con le osservazioni, di seguito riportate:

- 1) Al Capitolo 4, in materia di Vita indipendente, a pag. 21 si chiede di modificare il punto a) delle Azioni specifiche dell'Azione 1 che chiede "assumere a riferimento per le future convenzioni o accreditamenti istituzionali di strutture la Norma UNI 11010/2016...".

La definizione dei modelli di accreditamento sociale e socio-sanitario è una competenza delle Regioni.

La Regione Emilia-Romagna ha già adottato per i servizi socio-sanitari un modello di accreditamento istituzionale coerente con i principi della Convenzione ONU sulla disabilità.

Diversamente da quanto indicato nel documento l'azione indicata comporterebbe costi consistenti a carico delle Regioni.

Si propone pertanto la seguente modifica:

- a) *Assumere a riferimento per le future convenzioni o accreditamenti istituzionali norme coerenti con la Convenzione ONU, vietando l'accredito istituzionale e, conseguentemente, qualsivoglia finanziamento diretto o indiretto a strutture potenzialmente segreganti;*
- 2) Al Capitolo 4, in materia di Vita indipendente, alle "Azioni specifiche" dell'Azione 3, a pag. 21 si chiede di **eliminare il punto a) e il punto b)** che chiedono di assumere a riferimento la Norma UNI 11010/2016, nelle "more della definizione di LEPS e/o di LEA".

- 3) All’Azione 4 “Rafforzamento ed efficacia dei modelli di assistenza personale autogestita” **deve essere indicato** nel capitolo relativo alla Sostenibilità economica con quali risorse potranno essere finanziate le azioni indicate, che comportano oneri a carico delle Regioni ed Enti locali, in particolare:

lettera c) 11° alinea:

- *Il trasferimento monetario congruente al progetto di vita indipendente presentato e accettato; perequato nel tempo al costo di mercato e al costo orario del contratto lavorativo dell’assistente personale assunto; continuativo nel tempo per consentire una progettazione di lungo periodo ed evitare il ritorno a situazioni di dipendenza.*

- 4) Linea di intervento 1, Azione 2 “Approntamento di strumentazione tecnica del sistema riconoscimento”, al punto a) **prevedere** la partecipazione di uno o più tecnici individuati dalle Regioni, in modo da poter partecipare compiutamente anche alla fase di ideazione degli strumenti che dovranno poi essere sperimentati sul territorio.
- 5) Per la linea di intervento 3 Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione, alla Azione 3 “Sviluppo di strumenti regolamentati...” è **necessario** inserire tra le tematiche da sottoporre a monitoraggio e armonizzazione tra le Regioni anche il tema della compartecipazione economica tra sanità ed enti locali e della compartecipazione al costo da parte degli utenti per le **prestazioni socio-sanitarie**.

Si evidenzia, infine, che il piano in oggetto non deve comportare nuovi e maggiori oneri per il Servizio Sanitario Nazionale.



Roma, 3 agosto 2017

Unione Province d'Italia



UPI

Renta in caso di
riduzione

3/8/4

coll.



Acc. 2

Punto 3 odg) CONFERENZA UNIFICATA

Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

NOTA

In ordine al programma proposto si segnalano alcune imprecisioni:

all'interno della linea di intervento 4 "inclusione scolastica", azione 2 "garantire l'uniformità dell'erogazione del servizio di assistenza nelle scuole": il testo fa riferimento alla legge n. 56/14 di riordino delle funzioni provinciali, implicitamente affermando che i servizi di assistenza scolastica per i disabili sono a carico delle Province: in realtà l'articolo 1, comma 947, della legge n. 208/15 assegna tale competenza alle regioni, le quali in via ordinaria la trasferiscono agli enti locali. Occorre includere tra i soggetti collaboratori dunque anche l'UPI.

Medesima riflessione va operata circa la linea di intervento 5 "lavoro e occupazione", azione 1 "integrazione lavorativa" e azione 2 "collocamento mirato" non vi è cenno specifico ai centri per l'impiego e alla relativa competenza delle Province ed al ruolo di collaborazione di UPI.